

- a) Opposizione a decreto ingiuntivo – Vizi di nullità del decreto ingiuntivo – Irrilevanza; Onere di pronuncia sulla domanda di ingiunzione – Sussistenza**
- b) Opposizione a decreto ingiuntivo – Assenza della prova della pretesa azionata col monitorio – Accoglimento**
- c) Opposizione a decreto ingiuntivo – Appalto di lavori pubblici – A.T.I. – Accordo modificativo della distribuzione delle attività fra i partecipanti all’A.T.I. – Qualificazione – Subappalto – Esclusione – Accordo interno fra i partecipanti dell’A.T.I. – Sussistenza**
- d) Appalto di lavori pubblici – A.T.I. – Offerta – Indicazione delle parti del servizio assunte dalle imprese partecipanti – Assenza – Rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara d’appalto – Sussistenza**
- e) Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto della domanda principale della convenuta – Effetti – Eccezione di nullità della convenuta – Domanda riconvenzionale subordinata della convenuta – Assorbimento**

cs

- a) Posto che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, *autonomo* giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione ..[..].. è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto" (Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n. 13001/2006), qualora venga proposta rituale opposizione, ciò cui in quella sede deve aversi riguardo è, sostanzialmente, la pretesa azionata dall'ingiungente, indipendentemente dai vizi che possano eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.
- b) In ipotesi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va accolta nel merito l'opposizione proposta dall'attrice qualora la parte convenuta non abbia, com'era suo onere, in alcun modo provato il titolo della pretesa monitoriamente azionata.

- c) In ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti nascenti da un contratto di appalto di lavori pubblici, stipulato fra un ente ed un'associazione temporanea di imprese (A.T.I.), a fronte della circostanza non contestata che opponente e opposta erano tenute nei confronti della committente principale al compimento dei lavori relativi all'appalto pubblico per cui è causa quali appaltatrici (in quanto parti dell'ATI aggiudicataria dei lavori), quell'accordo in base al quale l'opposta avrebbe eseguito attività già di pertinenza dell'opponente va giuridicamente ricondotto ad un accordo modificativo rispetto agli accordi interni tra le partecipanti all'ATI nel senso di una diversa attribuzione dei lavori da eseguire e quindi di una eventuale diversa ripartizione interna della quota parte del corrispettivo mentre non può ricondursi *sic et simpliciter* ad una forma di subappalto posto che pacificamente i due soggetti coinvolti sono entrambi, in quanto parti dell'ATI appaltatrice, direttamente tenuti allo svolgimento dei lavori.
- d) L'offerta dell'A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assumendo tale indicazione precipuo rilievo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale (o misto) tanto che tale mancata indicazione assume rilievo ai fini dell'esclusione dalla gara e ciò vieppiù tenuto conto del principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione proprio della normativa in tema di appalto pubblico.
- e) Qualora, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, la convenuto non abbia provato il fatto costitutivo della propria domanda principale, rimane assorbita l'eccezione di nullità per violazione di norme imperative (art.21 l.646/82) nonché la subordinata domanda riconvenzionale proposta dall'opposta.